



*Il Prefetto della Provincia di Trieste*

AREA I Bis – 6325/07 (doc.20062/08) POL.AMM.

**VISTA** l'istanza del 4.9.2007 con la quale il sig. Walter POLICASTRO, nato a Trieste il 17.2.1956, residente a Trieste in via Tor San Piero 16, amministratore unico della "POLINVESTIGATIONS SRL" con sede a Trieste in via Imbriani 2, ha chiesto il rilascio della licenza prevista dall'art. 134 T.U.L.P.S. per effettuare servizi di vigilanza privata, teleallarme nonché di trasporto valori nella provincia di Trieste, capoluogo compreso;

**VISTA** la nota Cat.16/C/07 PAS del 6.11.2007 con la quale la Questura di Trieste attesta che il sig. Policastro ha i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività richiesta;

**VISTO** il verbale di sopralluogo di cui alla nota Cat.16C/08 PAS del 28.4.2008 effettuato dalla Questura di Trieste presso i locali destinati ad ospitare la sede operativa del nuovo istituto;

**PRESO ATTO** dell'avvenuto versamento della cauzione a mezzo fideiussione prestata dalla Unicredit Banca di Trieste con n. 460751333671 del 17.4.2008 per l'importo di Euro 20.000.- (ventimila);

**TENUTO** conto delle direttive impartite in materia di cui al capo I, § 4) della Circolare Ministeriale n. 559/C.21581.10089.D.I. del 11.7.1988 e ribadite con nota n. 557/B.27686.10089.D.II dd. 16.2.2001 dal Dipartimento P.S. – Uff. per l'Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale;

**VISTI** gli artt. 9, 10, 134 e segg. del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e gli artt. 257 e segg. del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635;

**VISTO** il R.D.L. 12.11.1936 n. 2144, sulla disciplina degli istituti di vigilanza;

**VISTA** la circolare ministeriale n. 557/PAS/2731/10089.D(1) del 29.2.2008, sull'ordinamento della sicurezza privata;

**VISTO** il D.L. n. 59 del 8.4.2008;

## A U T O R I Z Z A

Il sig. Walter POLICASTRO, in qualità di amministratore unico della "POLINVESTIGATIONS SRL", con sede operativa a Trieste in via Imbriani 2, ad effettuare servizi di vigilanza privata, teleallarme nonché di trasporto valori nella provincia di Trieste, capoluogo compreso, avvalendosi di un numero massimo di 15 guardie particolari giurate.



# *Al Prefetto della Provincia di Trieste*

Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di legge vigenti in materia ed osservare le seguenti prescrizioni:

1)

- il servizio dovrà essere svolto conformemente alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi di legge dal Questore;
- è vietato svolgere compiti od effettuare operazioni che comportino l'esercizio di pubbliche funzioni o menomazioni delle libertà individuali;
- l'istituto è tenuto a norma dell'art. 139 del T.U. delle Leggi di P.S. a prestare la propria opera a richiesta dell'autorità di P.S. e le guardie giurate sono obbligate ad aderire a tutte le richieste rivolte dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- deve essere immediatamente comunicato all'Ufficio di Polizia o in mancanza al Comando Carabinieri competente per territorio ogni incidente e qualsiasi perpetrazione di delitti di cui vengono a conoscenza le dipendenti guardie giurate;

2)

- tutte le persone incaricate del servizio di scorta valori devono essere munite di decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata;
- il numero massimo delle guardie particolari giurate che potranno essere impiegate è fissato in 15 (quindici);
- potranno essere adottate per le dipendenti guardie giurate solo uniformi e distintivi preventivamente approvati;
- le guardie particolari giurate dovranno essere, a cura del titolare, preventivamente istruite e costantemente aggiornate nella loro "competenza professionale";
- il trattamento economico e normativo delle guardie giurate dovrà rispondere alle vigenti norme di legge, ai contratti collettivi nazionali ed agli eventuali contratti integrativi provinciali di categoria, in ogni aspetto e soprattutto per quanto attiene all'orario di lavoro, alla fruizione delle ferie e del riposo settimanale, alle eventuali prestazioni di lavoro straordinario;
- le guardie giurate devono risultare permanentemente iscritte agli istituti previdenziali ed assistenziali a cura e sotto la responsabilità del titolare della presente licenza, il quale dovrà altresì farsi carico della regolarità della posizione della Società rappresentata nei confronti dei competenti Enti previdenziali e assicurativi;
- dovranno essere immediatamente restituiti a quest'Ufficio i decreti e le licenze di porto d'armi delle guardie che cessino l'attività;
- le infrazioni disciplinari commesse dalle dipendenti guardie giurate dovranno essere immediatamente segnalate alla Questura di Trieste;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECOA DELLO STATO S.p.A. - S.



*Al Prefetto della Provincia di Trieste*

- 3)
- i servizi da effettuare devono essere notificati volta per volta, oltre che al Questore della Provincia da cui hanno inizio, anche al Questore della Provincia nel cui territorio hanno fine, qualora si intenda svolgere nuova scorta nel servizio di ritorno;
  - dovranno essere applicate tariffe risultanti congrue rispetto alle tariffe approvate da questa Prefettura, tali comunque da non determinare inadempimenti rispetto al costo reale del lavoro, pregiudizio alla qualità dei servizi o alla sicurezza delle guardie giurate;
  - è fatto obbligo di esporre, nella sede dell'istituto, in modo ben visibile, la suddetta tabella dei prezzi praticati per ogni singola prestazione;
  - eventuali servizi di vigilanza o modalità del loro svolgimento non menzionati nella suddetta tabella delle tariffe potranno essere svolti solo se preventivamente approvati sotto il profilo tariffario da questa Prefettura;
- 4)
- ogni variazione o modifica nella struttura e nel funzionamento dell'istituto dovrà essere preventivamente autorizzato da questa Prefettura-UTG;
  - le eventuali modifiche relative alla rappresentanza legale devono essere autorizzate da questa Prefettura.

La presente licenza è strettamente personale e non può in alcun modo essere trasmessa né dar luogo a rapporti di rappresentanza; è valida un anno dalla data di rilascio e alla scadenza si intende automaticamente rinnovata, di anno in anno, mediante dichiarazione del titolare che intende proseguire l'attività autorizzata, dichiarazione che dovrà pervenire in carta semplice, sottoscritta dal titolare, a quest'Ufficio trenta giorni prima della scadenza.

Il mancato avvio dell'attività o una accertata perdurante inattività dell'istituto potrà costituire ragione per l'eventuale revoca della licenza.

Il presente decreto può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o per inosservanza delle norme di legge e delle prescrizioni cui è vincolata o per abuso da parte del titolare.

Trieste, 14 maggio 2008

IL PREFETTO  
(Balsamo)



16 MAG. 2008

PER COPIA CONFORME  
L'OPERATORE COMM.VO  
E. STARZ